

Scambio di note

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Del 14 gennaio 2009

La Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles

Segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 15 dicembre 2008, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

« Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

- Decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Documento del Consiglio: 9260/08 CRIMORG 71 DROIPEN 43
ENFOPOL 89 DATAPROTECT 23 ENFOCUSTOM 55 COMIX 370

Data d'approvazione: 27-28 novembre 2008 »¹

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a seconda frase dell'Accordo di associazione e subordinatamente all'adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso

¹ GU n. L 350 del 30.12.2008, pag. 60

alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 15 dicembre 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dell'informazione da parte della Svizzera all'adempimento dei requisiti costituzionali e potrà essere estinto alle condizioni contenute agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Bruxelles, il 14 gennaio 2009

Copia:

Segretariato generale della Commissione europea, all'attenzione di Karl von Kempis, B-1049 Bruxelles